

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca e, in videoconferenza, UGL Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00408 Gatta, 7-00415 Vaccari e 7-00420 Caramiello, sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 99

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi (*Seguito dell'esame e conclusione*) 100

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE.

Audizione informale di rappresentanti di Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca e, in videoconferenza, UGL Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00408 Gatta, 7-00415 Vaccari e 7-00420 Caramiello, sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, comunica che, in data 14 ottobre 2026, per il gruppo Lega, il deputato Andrea De Bertoldi ha cessato di far parte della Commissione, mentre è entrato a farne parte il deputato Mirco Carloni, il quale ha cessato, il 19 ottobre 2026, di far parte della Commissione, avendo rassegnato le proprie dimissioni da deputato.

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione.

C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi.

(Seguito dell'esame e conclusione ⁽¹⁾).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2026.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, informa di aver conferito l'incarico di relatore, che precedentemente ricopriva egli stesso, al deputato Borrelli.

Avverte che, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative, fissato alle ore 12 del 15 ottobre 2026, sono state presentate 9 proposte emendative (*vedi allegato*), nessuna delle quali presenta profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Prende inoltre atto che nella riunione, testé conclusasi, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto che non vi sono le condizioni per procedere all'esame

degli emendamenti, né per procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, né per avanzare una richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, iscritto nel calendario su richiesta del gruppo AVS.

Avverte, pertanto, che la presidenza riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'andamento dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è proceduto al conferimento del mandato al relatore.

Precisa che l'effetto del mancato conferimento del mandato al relatore sarà la caducazione delle deliberazioni effettuate finora in Commissione, con particolare riguardo all'adozione come testo base della proposta di legge C. 2187 Zanella. Al riguardo sottolinea che, se non vi sono obiezioni, la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato al relatore, avrà ad oggetto la medesima proposta di legge C. 2187, cui restano abbinate le altre proposte di legge in esame.

Ciò premesso, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 13.35.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 751 del 21 ottobre 2026.

ALLEGATO

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. Il cavallo, il *pony*, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati « equidi », sono riconosciuti quali animali di affezione qualora risultino irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano ai sensi dell'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti.

2. È vietata, in tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equidi irrevocabilmente esclusi dalla macellazione ai sensi del comma 1. Resta consentita la macellazione degli equidi destinati alla produzione alimentare, regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di salute e benessere animale, trasporto, tracciabilità e sicurezza alimentare, nonché dei periodi di differimento della macellazione previsti dalla normativa europea. Sono in ogni caso salvaguardate le tradizioni gastronomiche locali e le attività di allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione delle carni equine a esse connesse, con particolare riferimento alle produzioni riconosciute come prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 8, comma

1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. È vietato impiegare gli equidi in attività o esercizi che, per le modalità di svolgimento o per le condizioni in cui sono praticati, comportino sevizie, sofferenze ingiustificate, lesioni ovvero fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non precludono lo svolgimento delle manifestazioni equestre storiche e tradizionali regolarmente autorizzate, ivi compresi i palii, le giostre e le quintane, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e benessere degli equidi, sicurezza dei partecipanti e del pubblico, idoneità dei percorsi e controlli veterinari. Restano ferme, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e le relative disposizioni attuative, nonché le disposizioni penali in materia di tutela degli animali. La partecipazione degli equidi alle predette manifestazioni non costituisce di per sé attività vietata ai sensi del comma 3, ferma restando la responsabilità degli organizzatori e dei soggetti coinvolti per eventuali condotte lesive della salute o dell'integrità degli animali.

5. È vietato utilizzare gli equidi riconosciuti quali animali di affezione ai sensi del comma 1 per la produzione di carne, pelli, pellicce o farmaci. Restano consentite la produzione di carne derivante dalla macellazione degli equidi destinati alla produzione alimentare ai sensi del comma 2, nonché la raccolta, la gestione e l'utilizzazione dei relativi sottoprodotti, comprese le pelli, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli equidi iscritti nel registro anagrafico di cui al comma 1 mantengono la classificazione relativa alla loro destinazione alla produzione alimentare, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia. Gli equidi irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano sono identificati come non destinati alla produzione alimentare (Non DPA). Resta vietata la riclassificazione come destinati alla produzione alimentare degli equidi già irrevocabilmente esclusi da tale destinazione;

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e comma 3.

1.1. Castiglione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione e l'esportazione degli equidi per tale finalità nonché la vendita e il consumo delle loro carni.

1.2. Brambilla.

Al comma 3, dopo la parola: attività *inserire le seguenti:* compresi spettacoli e manifestazioni, incluse quelle storiche.

1.3. Brambilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. È fatto divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici e in procedure finalizzate alla clonazione degli stessi animali.

1.4. Brambilla.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Divieti)

1. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.

2. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.

3. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.

4. È vietato effettuare attività sportiva agonistica in sella o al traino mediante l'utilizzo di equidi che non abbiano compiuto il quarto anno di vita o fino al raggiungimento della maturità psico-fisica certificata da un medico veterinario sulla base di parametri scientifici. Dal compimento del terzo anno di vita è consentito il lavoro in sella o al traino ai soli fini addestrativi.

5. È vietato il servizio di trasporto a trazione animale. Le licenze in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite dai comuni interessati in licenza per taxi e in autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente a mezzo autovetture, di noleggio di biciclette, tandem, risciò, di noleggio di auto d'epoca e per l'esercizio di trasporto con vettura elettrica.

6. Sono vietate la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione nonché l'importazione e l'esportazione di farmaci veterinari conte-

nenti il principio attivo della gonadotropina sierica equina (Pmsg).

2.01. Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. È vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante »;

b) alla lettera b), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante ».

4. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica.

5. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione ani-

male riconosciute dal Ministero della salute.

2.02. Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Cavalli selvaggi o rinselvaticiti)

1. Lo Stato riconosce e tutela le popolazioni di cavalli selvaggi o rinselvaticiti quali patrimonio naturalistico della collettività e promuove il turismo ambientale ed ecosostenibile volto alla valorizzazione di tale patrimonio.

2. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica un Registro al fine del censimento delle popolazioni di cavalli selvaggi e rinselvaticiti presenti sul territorio nazionale.

2.03. Brambilla.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adesione ai processi di riconversione degli allevamenti è volontaria. Le linee guida di cui al presente comma non possono imporre la riconversione degli allevamenti che proseguono legittimamente l'attività di produzione di equidi destinati alla produzione alimentare, né subordinare la prosecuzione di tale attività o la movimentazione degli animali verso stabilimenti di macellazione autorizzati all'adesione ai processi di riconversione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di salute e benessere animale, trasporto, identificazione e tracciabilità.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: processi di riconversione *inserire la seguente:* volontaria.;

all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi di cui al presente comma sono concessi, su richiesta dei titolari degli allevamenti, esclu-

sivamente per interventi di riconversione volontaria ai sensi dell'articolo 3.

3.1. Castiglione.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Istituzione di pensionati pubblici per equini)

1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non sono più in grado di mantenere.

2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8, stabilisce, con proprio decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché le norme relative alla loro gestione.

3. I pensionati di cui al comma 1 devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico.

4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali. Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo,

deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati pubblici di provenienza.

5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai fini della garanzia.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.01. Brambilla.